



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018;

SENTITI i Relatori Professore Michele Ainis e Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 28 giugno 2017, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, "TIM" o "la Parte") per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 102 del TFUE nei mercati all'ingrosso e al dettaglio dei servizi di telecomunicazione a banda larga e ultralarga;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTI gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e, in particolare, le segnalazioni di Open Fiber S.p.A. (di seguito OF) del 10 novembre 2017, di Wind Tre S.p.A. del 6 ottobre 2017 e del 24 ottobre 2017 e di Vodafone Italia S.p.A. del 6 luglio 2017, 25 luglio 2017 e 13 novembre 2017;

CONSIDERATO che, dagli elementi acquisiti successivamente all'avvio dell'istruttoria, sembra emergere un ulteriore comportamento anticoncorrenziale, consistente nel tentativo di TIM di applicare, nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso a banda larga e ultralarga, condizioni economiche suscettibili di ostacolare la concorrenza infrastrutturale e limitare la contendibilità della clientela *wholesale*;

CONSIDERATO, in particolare, che tale ulteriore condotta avrebbe a oggetto una rideterminazione strumentale dei prezzi dei servizi di accesso alla rete nei diversi profili commerciali basati sulle architetture infrastrutturali FTTC e FTTH nonché la formulazione di offerte *wholesale* idonee a generare meccanismi di *lock-in* della clientela;

CONSIDERATO, altresì, che successivamente all'avvio dell'istruttoria sono emerse evidenze di un'ulteriore condotta anticoncorrenziale posta in essere sul mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio a banda larga e ultralarga, consistente nell'utilizzo improprio da parte di TIM delle informazioni privilegiate di cui essa dispone in qualità di operatore in posizione dominante nelle attività concernenti la gestione della rete;

CONSIDERATO che le ulteriori suesposte condotte appaiono riconducibili alla strategia anticoncorrenziale unica e complessa ipotizzata dall'Autorità nel provvedimento di avvio del 28 giugno 2017, che sarebbe volta a ostacolare l'esecuzione del piano di investimenti di OF e a limitare lo sviluppo concorrenziale delle offerte *retail* di servizi a banda ultralarga, suscettibili di configurare una violazione dell'art. 102 TFUE;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere oggettivamente l'istruttoria alle due ulteriori condotte concernenti, da un lato, la strategia di *pricing* di TIM nel mercato *wholesale* e, dall'altro, l'utilizzo delle informazioni privilegiate relative ai clienti degli operatori alternativi nel mercato *retail*, entrambe ricadenti nella più ampia strategia anticoncorrenziale ipotizzata dall'Autorità nel provvedimento di avvio;

DELIBERA

- a) di estendere oggettivamente il presente procedimento alle ulteriori condotte concernenti la strategia dei prezzi *wholesale* di TIM sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso a banda larga e ultralarga e l'utilizzo delle informazioni privilegiate riguardanti la clientela degli operatori alternativi a TIM sul mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio a banda larga e ultralarga;
- b) che il responsabile del procedimento è il Dott. Elia Ferrara;
- c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali della Parte, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella